

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29270-la-dichiarazione-resa-in-fase-di-pre-qualificazione-non-aveva-il-medesimo-contenuto-di-quella-di-cui-al-modello-predisposto-dall-amministrazione-inoltre-non-era-precluso-all-amministrazione-di-ri>

Autore: Lazzini Sonia

La dichiarazione resa in fase di pre-qualificazione non aveva il medesimo contenuto di quella di cui al modello predisposto dall'amministrazione; inoltre, non era precluso all'amministrazione di richiedere, ulteriormente, le dichiarazioni già rese nella

C.St. 04.03.2010 n. 1257

La dichiarazione resa in fase di pre-qualificazione non aveva il medesimo contenuto di quella di cui al modello predisposto dall'amministrazione; inoltre, non era precluso all'amministrazione di richiedere, ulteriormente, le dichiarazioni già rese nella fase di prequalifica, trattandosi di procedure differenti e ben potendo, tra le due fasi, essersi modificate le condizioni di ammissione alla gara.

Non può neppure ritenersi che la commissione avrebbe dovuto ammettere l'integrazione del documento mancante, in quanto il disciplinare di gara conteneva un'espressa ed univoca clausola di esclusione, rientrante nelle facoltà dell'amministrazione di dettare la specifica disciplina della gara in ordine al possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti generali di partecipazione.

Con bando di gara pubblicato in data 30 luglio del 2007, la Provincia di Pescara ha indetto una procedura di appalto per la realizzazione di varianti nell'esecuzione di lavori stradali da realizzarsi nei comuni di Catignano e Civitavecchia.

L'impresa Ricorrente, che aveva superato la fase di prequalificazione ed era stata invitata a presentare la sua offerta economica, è stata esclusa per violazione delle previsioni della lettera di invito in quanto, nel fare uso del modello di dichiarazione predisposto dall'ente appaltante, non aveva barrato la casella riferita alla attestazione di "non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici previsti dall'art. 38" del decreto legislativo n. 163 del 2006, e pertanto la Provincia aveva considerata come "non resa" la predetta dichiarazione, escludendo la società dalla gara.

Avverso la sentenza in forma abbreviata del Tar per l'Abruzzo, che ha rigettato il gravame proposto avverso tale esclusione, con il presente appello si sostiene l'erroneità nella sentenza di primo grado, in quanto la stessa:

- non avrebbe considerato che il requisito richiesto era già stato dichiarato, dalla ricorrente, nella fase della prequalifica e che tale dichiarazione doveva ancora considerarsi valida alla data di presentazione delle offerte; di conseguenza, la stessa non poteva ritenersi necessaria, in considerazione del carattere unitario della procedura di gara;
- avrebbe fornito un'interpretazione del bando del bando contraria al principio di semplificazione amministrativa e al divieto di aggravamento delle formalità, sia per la sostanziale unitarietà del procedimento, sia perché esisteva un principio di prova sul possesso, da parte dell'appellante, dei requisiti prescritti; pertanto, si sarebbe dovuto acconsentire all'integrazione dei documenti, ammettendo la produzione della dichiarazione che era stata omessa.

Con riferimento all'asserita illegittimità del provvedimento di esclusione si chiede, in via consequenziale, il risarcimento del danno per violazione colposa, da parte dell'amministrazione, dell'interesse legittimo della ricorrente.

Le controparti costituite hanno, invece, sostenuto:

- l'improcedibilità del gravame per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e per mancata dimostrazione dell'interesse ad una pronuncia favorevole, in quanto la società non aveva dato prova che sarebbe rimasta aggiudicataria, in caso di partecipazione alla procedura; hanno affermato, inoltre, l'improcedibilità del gravame per la mancata impugnazione della lettera di invito e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

In considerazione dell'infondatezza, nel merito, dei motivi di appello, può prescindere dall'esame delle richiamate eccezioni di improcedibilità.

La lettera d'invito disponeva espressamente che, nella busta contenente la documentazione di gara, dovessero essere contenute le autocertificazioni relative alle dichiarazioni riportate nel modello predisposto dall'ente e che, nel caso in cui il concorrente avesse fatto uso di tale modello, non si

sarebbe dato valore alle dichiarazioni previste a pena di esclusione che non fossero state barrate con una x.

Non avendo l'impresa Ricorrente barrato la casella contrassegnata dalla lettera "c" e non avendo, quindi, reso la relativa dichiarazione, la commissione ha correttamente escluso la stessa dalla gara, facendo applicazione dell'espressa previsione del disciplinare di gara.

Non può avere rilievo la circostanza che la dichiarazione richiesta fosse già stata formulata, dalla ricorrente, in fase di prequalificazione e che dovesse ritenersi ancora valida al momento della spedizione della lettera di invito.

Al riguardo va rilevato che la dichiarazione resa in fase di pre-qualificazione non aveva il medesimo contenuto di quella di cui al modello predisposto dall'amministrazione; inoltre, non era precluso all'amministrazione di richiedere, ulteriormente, le dichiarazioni già rese nella fase di prequalifica, trattandosi di procedure differenti e ben potendo, tra le due fasi, essersi modificate le condizioni di ammissione alla gara.

Non può neppure ritenersi che la commissione avrebbe dovuto ammettere l'integrazione del documento mancante, in quanto il disciplinare di gara conteneva un'espressa ed univoca clausola di esclusione, rientrante nelle facoltà dell'amministrazione di dettare la specifica disciplina della gara in ordine al possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti generali di partecipazione.

E' anche infondato il motivo con cui si sostiene che il Tar avrebbe errato nel fornire una interpretazione contraria al principio di semplificazione amministrativa e di non aggravamento degli oneri burocratici perché, con la procedura adottata, come si è sopra rilevato, l'amministrazione non ha imposto di ripetere formalità già poste in essere, né ha aggravato ulteriormente il procedimento; trattandosi, oltretutto, di un onere lievissimo.

A cura di Sonia Lazzini

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1257 del 4 marzo 2010 emessa dal Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA

N. 1257/10 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6425 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO 2008

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 6425 del 2008, proposto dalla società: Ricorrente Costruzioni srl, con sede in L'Aquila, in persona del signor Danilo Ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Galli e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Domenico Galli in Roma, piazza della Croce Rossa n. 2/B;

contro

la provincia di Pescara, costituitasi in giudizio in persona del presidente facente funzioni

della giunta provinciale, signor Antonello Linari, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Di Carlo, con domicilio eletto presso l'avvocato Nicoletta Di Giovanni in Roma, via Aurelia 325;

nei confronti

della società Edil Controinteressata srl, *****

per la riforma

della sentenza del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 25 giugno 2008 n. 602, rigetto del provvedimento d'esclusione da una gara per esecuzione lavori stradali per la provincia di Pescara, disposta dall'autorità di gara il 29 aprile 2008.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza pubblica del 26 giugno 2009 il Cons. Adolfo Metro e uditi gli avv.ti Luigi Manzi per delega di Andrea Manzi, Fabrizio Di Carlo per delega degli avv.ti De Monte e Russo;

FATTO

Con bando di gara pubblicato in data 30 luglio del 2007, la Provincia di Pescara ha indetto una procedura di appalto per la realizzazione di varianti nell'esecuzione di lavori stradali da realizzarsi nei comuni di Catignano e Civitaquana.

L'impresa Ricorrente, che aveva superato la fase di prequalificazione ed era stata invitata a presentare la sua offerta economica, è stata esclusa per violazione delle previsioni della lettera di invito in quanto, nel fare uso del modello di dichiarazione predisposto dall'ente appaltante, non aveva barrato la casella riferita alla attestazione di “ non trovarsi in

alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici previsti dall'art. 38" del decreto legislativo n. 163 del 2006, e pertanto la Provincia aveva considerata come "non resa" la predetta dichiarazione, escludendo la società dalla gara.

Avverso la sentenza in forma abbreviata del Tar per l'Abruzzo, che ha rigettato il gravame proposto avverso tale esclusione, con il presente appello si sostiene l'erroneità nella sentenza di primo grado, in quanto la stessa:

- non avrebbe considerato che il requisito richiesto era già stato dichiarato, dalla ricorrente, nella fase della prequalifica e che tale dichiarazione doveva ancora considerarsi valida alla data di presentazione delle offerte; di conseguenza, la stessa non poteva ritenersi necessaria, in considerazione del carattere unitario della procedura di gara;
- avrebbe fornito un'interpretazione del bando del bando contraria al principio di semplificazione amministrativa e al divieto di aggravamento delle formalità, sia per la sostanziale unitarietà del procedimento, sia perché esisteva un principio di prova sul possesso, da parte dell'appellante, dei requisiti prescritti; pertanto, si sarebbe dovuto acconsentire all'integrazione dei documenti, ammettendo la produzione della dichiarazione che era stata omessa.

Con riferimento all'asserita illegittimità del provvedimento di esclusione si chiede, in via ☐ onsequenziale, il risarcimento del danno per violazione colposa, da parte dell'amministrazione, dell'interesse legittimo della ricorrente.

Le controparti costituite hanno, invece, sostenuto:

- l'improcedibilità del gravame per mancata impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e per mancata dimostrazione dell'interesse ad una pronuncia favorevole, in quanto la società non aveva dato prova che sarebbe

rimasta aggiudicataria, in caso di partecipazione alla procedura; hanno affermato, inoltre, l'improcedibilità del gravame per la mancata impugnazione della lettera di invito e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello.

DIRITTO

In considerazione dell'infondatezza, nel merito, dei motivi di appello, può prescindersi dall'esame delle richiamate eccezioni di improcedibilità.

La lettera d'invito disponeva espressamente che, nella busta contenente la documentazione di gara, dovessero essere contenute le autocertificazioni relative alle dichiarazioni riportate nel modello predisposto dall'ente e che, nel caso in cui il concorrente avesse fatto uso di tale modello, non si sarebbe dato valore alle dichiarazioni previste a pena di esclusione che non fossero state barrate con una x.

Non avendo l'impresa Ricorrente barrato la casella contrassegnata dalla lettera "c" e non avendo, quindi, reso la relativa dichiarazione, la commissione ha correttamente escluso la stessa dalla gara, facendo applicazione dell'espressa previsione del disciplinare di gara.

Non può avere rilievo la circostanza che la dichiarazione richiesta fosse già stata formulata, dalla ricorrente, in fase di prequalificazione e che dovesse ritenersi ancora valida al momento della spedizione della lettera di invito.

Al riguardo va rilevato che la dichiarazione resa in fase di prequalificazione non aveva il medesimo contenuto di quella di cui al modello predisposto dall'amministrazione; inoltre, non era precluso all'amministrazione di richiedere, ulteriormente, le dichiarazioni già rese nella fase di prequalifica, trattandosi di procedure differenti e ben potendo, tra le due fasi, essersi modificate le condizioni di ammissione alla gara.

Non può neppure ritenersi che la commissione avrebbe dovuto ammettere l'integrazione del documento mancante, in quanto il disciplinare di gara conteneva un'espressa ed

univoca clausola di esclusione, rientrando nelle facoltà dell'amministrazione di dettare la specifica disciplina della gara in ordine al possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti generali di partecipazione.

E' anche infondato il motivo con cui si sostiene che il Tar avrebbe errato nel fornire una interpretazione contraria al principio di semplificazione amministrativa e di non aggravamento degli oneri burocratici perché, con la procedura adottata, come si è sopra rilevato, l'amministrazione non ha imposto di ripetere formalità già poste in essere, né ha aggravato ulteriormente il procedimento; trattandosi, oltretutto, di un onere lievissimo.

In relazione a quanto esposto, l'appello va respinto, perché infondato.

L'infondatezza dell'appello rende inammissibile l'esame della domanda di risarcimento del danno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 6425/08, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; pone le spese del giudizio, per complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Raffaele Carboni	presidente
Gianpiero Paolo Cirillo,	consigliere
Filoreto D'Agostino,	consigliere
Gabriele Carlotti,	consigliere

Adolfo Metro,

L'ESTENSORE

f.to Adolfo Metro

consigliere, Est.

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....04/03/2010.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Serrao